

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 01001/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente ff

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1001 del 2024, proposto da Irene Guandalini, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Nigrelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Uff. Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

per l'annullamento

A) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale la ricorrente è stata esclusa dal concorso ordinario per il reclutamento del personale docente per i ruoli relativi all'insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione 30 marzo 2022, n. 80 e indetto con decreto

direttoriale 4 agosto 2023, n. 1330, con riferimento ai posti banditi nella Regione Sicilia, siccome risultata non idonea alla prova scritta;

B) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, avente eventualmente anche forma digitale, recante la correzione dell'elaborato della ricorrente relativo alla prova scritta tenutasi in data 15 Dicembre 2023, con conseguente attribuzione del punteggio pari a 68/100 pt.;

C) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato approvato l'elenco dei candidati ammessi alle successive prove concorsuali (prova orale) nonché il provvedimento prot. nr. 353/U/I.8 del 24.01.2024 con il quale è stato pubblicato il calendario delle prove orali, nella parte in cui non prevede la ricorrente fra i candidati ammessi a tale prova;

D) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati i quesiti costituenti la prova scritta, elaborati dalla Commissione Nazionale di cui all'art. 7 del D.M. 30 marzo 2022, n. 80, con riferimento al concorso di cui è causa;

E) qualora occorra, del decreto del Ministro dell'Istruzione 30 marzo 2022, n. 80, quali atti presupposti recanti la disciplina regolamentare del concorso de quo, nella parte in cui prevede come soglia idoneativa di superamento della prova scritta il punteggio minimo pari a 70/100 pt;

F) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Ritenuto che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati controinteressati;

- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite

nell'ordinanza n.836/2019;

.

P.Q.M.

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 9 marzo 2024.

**Il Presidente ff
Emiliano Raganella**

IL SEGRETARIO